CAMERA DEI DEPUTATI N. 4476

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(PRETI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

—

Personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Seduta del 17 ottobre 1967

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Dopo un periodo di circa tre anni, durante il quale le vendite dei tabacchi sono rimaste pressocché stazionarie, nell'anno 1966, è tornata a manifestarsi una sensibile e continua ascesa dei consumi.

Infatti, nell'anno finanziario 1966 la vendita complessiva dei tabacchi ha registrato un incremento, rispetto all'anno 1965, di 3.720 milioni di pezzi, pari a circa il 6 per cento.

Dal favorevole andamento delle vendite, proiettato nel prossimo futuro, deriva la necessità di procedere all'immediato potenziamento delle fabbricazioni, in modo da evitare che l'Amministrazione venga a trovarsi in difficoltà nel soddisfare le richieste dei consumatori.

A tal riguardo è da considerare che, particolarmente nell'attuale momento, sarebbe estremamente arduo procedere all'acquisto ed installazione di nuovi impianti, macchinari ed attrezzature tecnologiche in genere, sia per l'enorme spesa che ne deriverebbe e sia per la difficoltà di ottenerne con sollecitudine la disponibilità.

Peraltro, un potenziamento delle attrezzature, quand'anche fosse attuabile dal punto di vista tecnico e finanziario, risulterebbe del tutto antieconomico per gli oneri degli ammortamenti che verrebbero a gravare in misura insostenibile sui costi di produzione, con le conseguenti sfavorevoli ripercussioni nei riguardi della competitività dei prodotti del Monopolio con quelli esteri venduti in Italia.

In presenza di tale stato di fatto, l'unica soluzione che appare attuabile, per evitare impegni e sviluppi che potrebbero anche risultare sproporzionati per imprevedibili variazioni dei consumi, è quella di programmare la graduale applicazione di più turni di lavoro presso gli opifici, analogamente a quanto è stato da tempo estesamente attuato nell'industria privata sia in Italia che all'estero.

È evidente che un siffatto provvedimento potrà rendere più elastica la capacità produttiva, ponendo l'Azienda in condizione di far fronte in ogni momento a qualsiasi esigenza del consumo, senza necessità di far luogo ad un anormale appesantimento del parco macchine.

L'attuazione di tale soluzione comporterà tuttavia, per il personale che dovrà avvicendarsi nei turni di lavoro, un certo disagio per la notevole anticipazione dell'orario di ingresso al mattino, ovvero per la posticipazione di quello di uscita alle tarde ore serali o addirittura a quelle notturne e, pertanto, si manifesta la necessità di prevedere, in analogia a quanto di fatto viene praticato presso

le industrie private, la corresponsione, in favore di detto personale sia impiegatizio che operaio, di una maggiorazione del premio per l'incremento del rendimento industriale.

La sopra prospettata esigenza di incrementare la produttività dell'Azienda comporta anche la necessità di concentrare presso i più moderni ed attrezzati opifici alcune fabbricazioni che attualmente sono svolte in vecchi stabilimenti ormai del tutto inadeguati ad una produzione impostata sulle odierne concezioni tecniche ed economiche.

Parallelamente a tali spostamenti di lavorazioni si presenta la necessità di dover trasferire qualche gruppo di maestranze dall'uno all'altro opificio, e poiché il cambiamento di sede, particolarmente per il personale operaio, crea difficoltà di vario genere non facilmente superabili, l'Amministrazione farà in modo che i trasferimenti in questione, o almeno la maggior parte di essi, avvengano fra sedi vicine, affinché i dipendenti possano conservare la propria residenza e raggiungere giornalmente il nuovo posto di lavoro.

In casi analoghi, l'articolo 92 del vigente regolamento dei salariati dei Monopoli, approvato con decreto ministeriale 21 ottobre 1925, prevede il concorso dell'Amministrazione nelle spese di trasporto sostenute dalle maestranze, ma limita la concessione ai soli casi in cui la grande maggioranza del personale dimori in comuni non collegati da servizi di linea con quello in cui ha sede lo stabilimento, ovvero si tratti di opifici situati in posizione eccessivamente eccentrica rispetto al domicilio della maggior parte del personale.

Dato che nell'ipotesi dei sopra indicati trasferimenti tale disposizione non potrebbe in ogni caso trovare applicazione – in quanto si tratterebbe soltanto di qualche gruppo di operai e mai della grande maggioranza del personale – e considerato peraltro che il detto concorso nelle spese di trasporto è da ritenersi tanto più giustificato nel caso di dipendenti trasferiti d'ufficio per esigenze della produzione, si ravvisa la necessità di prevedere l'estensione del concorso medesimo, da commisurarsi, indipendentemente dalla qualifica rivestita dai dipendenti, alla distanza fra le due sedi, tenuto conto della natura del percorso nonché dell'esistenza o meno di servizi di linea.

* * *

In relazione alle necessità innanzi rappresentate, si è predisposto l'unito disegno di legge, che all'articolo 1 prevede la corresponsione, a favore dei dipendenti che partecipano a uno dei turni di lavoro nei quali si avvicenda il personale, di una maggiorazione del premio per l'incremento del rendimento industriale, nella misura da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione entro il limite massimo del 10 per cento della quota giornaliera dello stipendio o paga in godimento.

L'articolo 2 stabilisce che a decorrere dal 1° marzo 1967 – data in cui ha avuto inizio la graduale attuazione del programma diretto al concentramento di alcune fabbricazioni presso gli opifici più moderni ed attrezzati – al personale che, in conseguenza della soppressione di opifici, stabilimenti o depositi, deve prestare servizio presso altro opificio, stabilimento o deposito dell'Amministrazione, pur essendo autorizzato a mantenere la precedente residenza, è esteso il concorso nelle spese di trasporto di cui all'articolo 92 del precitato regolamento. Lo stesso articolo demanda al Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli, la determinazione della misura del concorso, stabilendo, quale criterio di massima da seguire, che si tenga conto non soltanto della distanza intercorrente fra le due località ma altresì della natura del percorso e dell'esistenza o meno di servizi di linea.

Le disposizioni dell'articolo 3 riguardano la copertura dell'onere derivante dall'applicazione della legge.

Al riguardo è da far presente che detto onere, mentre per il corrente anno finanziario 1967 è previsto in lire 20.000.000, per gli esercizi successivi non può attualmente essere determinato neppure in via approssimativa, poiché la sua entità dipenderà dalla maggiore o minore ampiezza che potrà assumere nel tempo l'attuazione del provvedimento, alla quale dovrà farsi luogo gradualmente in relazione alle necessità produttive che verranno via via a manifestarsi per effetto dell'incremento delle vendite.

Si è pertanto stabilito che in ogni esercizio finanziario la spesa effettiva troverà copertura in una corrispondente riduzione degli stanziamenti dei capitoli del bilancio dei Monopoli concernenti gli acquisti di materiali e servizi occorrenti per la produzione dei tabacchi e dei sali.

Lo stesso articolo 3 autorizza il Ministro del tesoro a provvedere in ogni esercizio, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della legge.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Al personale impiegatizio ed operaio che presta la propria opera presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvicendandosi in turni di lavoro, viene corrisposta, per ogni giornata di effettiva presenza in servizio e di partecipazione ad uno dei turni, una maggiorazione del premio per l'incremento del rendimento industriale, nella misura da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione entro il limite massimo del 10 per cento della quota giornaliera dello stipendio o paga tabellare in godimento.

Detta maggiorazione non è cumulabile con l'aumento percentuale di paga previsto dalle vigenti disposizioni per il lavoro notturno.

ART. 2.

A decorrere dal 1° marzo 1967, al personale impiegatizio ed operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che, in conseguenza della soppressione di opifici, stabilimenti o depositi, sia tenuto a prestare la propria opera presso altro opificio, stabilimento o deposito dell'Amministrazione stessa e sia stato autorizzato a mantenere la precedente residenza, è esteso il concorso nelle spese di trasporto di cui all'articolo 92 del regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dell'Amministrazione dei monopoli di Stato approvato con decreto ministeriale 21 ottobre 1925, quale risulta modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1953, n. 294.

Per il personale di cui al precedente comma la misura del concorso nelle spese di trasporto è determinata con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli, indipendentemente dalla qualifica rivestita da ciascun impiegato ed operaio, in relazione alla distanza intercorrente fra la località di residenza e la nuova sede di servizio e tenuto conto della natura del percorso nonché dell'esistenza o meno di servizi di linea.

ART. 3.

La spesa relativa alla maggiorazione di premio di cui all'articolo 1 fa carico ai capitoli 110 e 111 dello stato di previsione della

spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1967 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

La spesa relativa al concorso nelle spese di trasporto, di cui all'articolo 2, fa carico al capitolo 151 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1967 ed al corrispondente capitolo per gli anni successivi.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, che per l'anno finanziario 1967 è previsto in lire 20.000.000, troverà copertura in una riduzione di pari importo degli stanziamenti dei capitoli 193 e 228 dello stesso stato di previsione, concernenti gli acquisti di materiali e servizi occorrenti per la produzione dei tabacchi e dei sali per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.